



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Città Metropolitana di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

Numero 50 del 16-12-2025

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA SUA DISCIPLINA

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare è stato convocato il Consiglio Comunale.

La seduta si svolge in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in modalità telematica in diretta streaming e con riprese audiovisive" approvato con deliberazione di C.C. nr. 9 del 13.03.2025.

All'appello risultano presenti:

Componente	Pres/Ass
GALLI MARCO	P
DEPONTI MATTEO	P
BRAMBILLA FABIO	P
ARCIDIACONO ARIANNA	A
PERACCHI VERONICA	P
DONGHI ANTONELLA	P
BRAMBILLA ALESSANDRA	P

Componente	Pres/Ass
POZZI MIRELLA	P
IACOVELLI ANDREA	P
MARGUTTI PAOLO	P
VENTURINI ANNA	A
MARIANI MARIA LUISA	P
PENATI MASSIMO	P

Numero totale PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LUISA BORSELLINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO MARCO GALLI assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Preso atto che la Regione Lombardia con D.G.R. 21/05/2018, n. XI/145, ha riconosciuto tutti i Comuni della Lombardia come Comuni turistici o Città d'Arte, dando loro la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno come previsto dalla normativa nazionale.

Considerato che è volontà del Comune di Vaprio D'Adda di istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato altresì che in Vaprio D'Adda esistono diverse strutture ricettizie che vengono utilizzate a livello turistico;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse

finanziarie.

Ritenuto pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza secondo disposizioni di legge e/o di regolamento;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, e dell'art. 147/bis, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, dott. Mauro Vivenzi allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto lo schema di proposta del Regolamento che consta di n. 13 Articoli, allegato alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi come da trascrizione integrale allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Con i voti sottoindicati, espressi nei modi legge;

Presenti	11	
Favorevoli	8	
Contrari	3	Margutti Paolo, Mariani Maria Luisa, Penati Massimo
Astenuti	0	

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DI 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Vaprio D'Adda l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale;
2. **DI APPROVARE**, pertanto, il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno che consta di n. 13 articoli, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà secondo disposizioni di legge e/o di regolamento;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011, sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. **DI PREVEDERE** per l'anno 2026, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di € 13.000,00;

6. **DI DARE ATTO** che le misure dell'imposta sono determinate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e che possono essere dalla stessa modificate annualmente;
7. **DI DARE ATTO** che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale.
8. Valutata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Margutti Paolo, Mariani Maria Luisa, Penati Massimo), astenuti 0, **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCO GALLI

IL SEGRETARIO GENERALE
LUISA BORSELLINO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Città Metropolitana di Milano

Deliberazione del Consiglio comunale

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA SUA DISCIPLINA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, SERVIZI ALLA PERSONA, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Vaprio d'Adda, lì 26-11-2025

Il Responsabile dell'Area
BONELLI VINCENZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Città Metropolitana di Milano

Deliberazione del Consiglio comunale

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA SUA DISCIPLINA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, SERVIZI ALLA PERSONA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Eventuali note:

Vaprio d'Adda, lì 26-11-2025

Il Responsabile dell'Area
BONELLI VINCENZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Città Metropolitana di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 16-12-2025

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
SUA DISCIPLINA**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 08-01-2026 per giorni 15 consecutivi.

Vaprio d'Adda, lì 08-01-2026

Il responsabile delle pubblicazioni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005



Comune di VAPRIO D'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento
Art. 2 -	Istituzione e presupposto dell'imposta
Art. 3 -	Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
Art. 4 -	Misura dell'imposta
Art. 5 -	Esenzioni
Art. 6 -	Obblighi tributari
Art. 7 -	Versamenti
Art. 8 -	Disposizioni in tema di accertamento
Art. 9 -	Sanzioni
Art. 10 -	Riscossione coattiva
Art. 11 -	Rimborsi
Art. 12 -	Contenzioso
Art. 13 -	Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23;
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti;
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati annualmente al Consiglio Comunale anche tramite il DUP, documento presupposto al Bilancio di Previsione;
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, ubicati nel territorio del Comune di Vaprio D'Adda;
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° aprile 2026.

ARTICOLO 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art.2, e non risulta residente nel Comune di Vaprio D'Adda;
2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'art. 2, comma 3 ed il soggetto che incassa il corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017.

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive ed immobili individuati nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dai medesimi;
 2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/8/2000 n°267 e successive modificazioni e integrazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;
 3. Nelle strutture e negli immobili di cui all'art.2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.
-

ARTICOLO 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il quattordicesimo anno d'età a condizione che gli stessi siano alloggiati gratuitamente presso la struttura e accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) dipendenti e funzionari in viaggio di lavoro e appartenenti alla stessa azienda e/o società della struttura alberghiera/ricettiva;
 - g) persone non autosufficienti con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex Legge n. 104/1992 e relativo accompagnatore;
 - h) guide turistiche professionali legalmente riconosciute;
 - i) accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) soggetti paganti l'imposta di soggiorno;
2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, come da modelli allegati, attestante le generalità del malato o del degente o del ricoverato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente o del disabile;
3. L'esenzione di cui al punto f) è subordinata alla dimostrazione del rapporto lavoro, di dipendenza con la struttura alberghiera/ricettiva.

ARTICOLO 6

Obblighi tributari

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, inoltre sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dall'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
 2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, dichiarano al Comune di Vaprio D'Adda, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, o tramite posta elettronica certificata, salvo diversa definizione dell'Amministrazione di apposita procedura telematica;
 3. I gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alla locazione breve, ubicati nel territorio del Comune di Vaprio D'Adda, indicheranno nella dichiarazione di cui al punto precedente i loro propri estremi identificativi. Inoltre nel caso di versamenti effettuati da
-

soggetti diversi dal dichiarante, come ad esempio i soggetti che gestiscono i portali telematici, di cui all'art. 4, commi 5, e 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, indicheranno gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità di riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti;

4. I soggetti che gestiscono i portali telematici, di cui all'art. 4, commi 5, e 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, indicheranno nella dichiarazione i dati di cui al precedente comma 2 distinti per ogni struttura ed immobile indicati al comma 3, dell'art. 2.

ARTICOLO 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art.3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, definiti all'art. 3, comma 2. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Vaprio D'Adda;
2. I responsabili degli obblighi tributari, definiti all'art. 3, comma 2, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei seguenti modi:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario;

ARTICOLO 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°296 e s.m.i.;
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) utilizzare canali di collaborazione e/o convenzione con altri uffici pubblici, in particolar modo con la Questura di Milano, per il controllo dei soggiorni dichiarati dalle strutture ricettive.

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n°471, n°472 e n°473 e s.m.i., nonché secondo le disposizioni del seguente articolo;
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n°471 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Al procedimento di

irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n°472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso;

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689 e sue eventuali e successive modifiche e/o integrazioni;
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile degli obblighi tributari sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689 e sue eventuali e successive modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente.

ARTICOLO 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze solo previa autorizzazione da inoltrare al servizio tributi almeno 15 giorni prima della scadenza. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

ARTICOLO 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n°546 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° aprile 2026;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n°471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 n°296 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Comune di Vaprio d'Adda

Città Metropolitana di Milano

Verbale numero 24 del 25 novembre 2025.

Parere del revisore sul regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il sottoscritto Vivenzi Mauro Giorgio, revisore del Comune di Vaprio d'Adda, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 51 del 18 dicembre 2023,

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno,

Visto l'articolo 239 comma 1 lettera b numero 7 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

considerato:

- che le disposizioni del regolamento saranno applicabili dal 1 aprile 2026;
- che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- che la Regione Lombardia con D.G.R. 21/05/2018, n. XI/145, ha riconosciuto tutti i Comuni della Lombardia come Comuni turistici o Città d'Arte, dando loro la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno come previsto dalla normativa nazionale;

- che il gettito dell'imposta sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti;
- che le tariffe dell'imposta saranno deliberate dalla Giunta Comunale;
- che il regolamento norma compiutamente gli aspetti connessi alla gestione dell'imposta;

esprime parere favorevole

all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno sottoposto all'esame del Consiglio Comunale.

Vaprio d'Adda, 25 novembre 2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Mauro Vivenzi



10. ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA SUA DISCIPLINA.

Sindaco Marco GALLI

L'ultimo punto all'ordine del giorno, il 10, circa l'istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del regolamento per la sua disciplina.

Anche qui lascio la parola al vicesindaco Brambilla.

Vicesindaco Fabio BRAMBILLA

Allora, come già spiegato prima, accennato durante la spiegazione del bilancio di previsione, siamo in istituzione di questa tassa di soggiorno.

Quindi oggi si valuta il regolamento il regolamento che appunto viene poi deliberato, deve essere deliberato in consiglio comunale.

Qual è il presupposto e l'istituzione? Dobbiamo, vogliamo creare questa tassa di soggiorno che altri comuni hanno, comuni limitrofi come Trezzo e Cassano d'Adda, e quindi anche noi vogliamo adeguarci a questo e il relativo gettito sarà quello di finanziare interventi in materia di turismo, di sostegno di strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione, recupero dei beni culturali ed ambientali locali. Fruizione nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

Gli interventi vengono poi illustrati annualmente al Consiglio Comunale a fine anno.

Presupposto di questa imposta è il pagamento di un'imposta sul pernottamento in qualsiasi struttura ricettiva sul nostro territorio.

Noi abbiamo due alberghi, quello di Castelbarco e un altro in via Motta, l'ex Belvedere, Poi abbiamo due B&B e abbiamo 11 case per appartamenti o vacanze cosiddette, gestite da privati, i quali hanno a disposizione da 2 a 4 o 6 posti per questi alloggi.

È una zona che, per quanto riguarda Castelbarco, risulta che ormai è consolidata la cosa da anni e ci sia abbastanza ricettività e abbastanza richiesta. Anche per le altre però i B&B sono sfruttati anche perché è una zona comunque buona, discreta la nostra, vicino anche alle attrazioni come l'ex Minitalia, o come si chiama Leolandia o altre zone, il villaggio di Crespi e via dicendo.

Allora l'articolo 3 fondamentalmente dice che il soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive, ovviamente quindi il cliente e i soggetti responsabili della riscossione o agenti contabili cosiddetti sono il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa l'eventuale rappresentante fiscale.

La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento in maniera differenziata e la misura dell'imposta è stabilita dalla giunta comunale con un'apposita deliberazione una volta che poi si è deciso di valutare positivamente questo regolamento. Il pagamento avviene fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, non oltre.

Sono esenti dal pagamento i minori entro il quattordicesimo anno di età a condizione che però siano alloggiati gratuitamente presso la struttura, ci sono dei pacchetti apposta che prevedono che dei minori non paghino e chiaramente c'è un soggetto maggiorenne pagante o i genitori fondamentalmente.

Oppure sono esenti anche i malati, i malati che sfruttano delle strutture sanitarie della zona, usufruiscono di queste e l'eventuale accompagnatore, quindi chi assiste i degenti, oppure anche i genitori o accompagnatori delegati che assistono i minori di anni diciotto che appunto usufruiscono di ospedali o di strutture di terapia in zona.

Appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, anche questi sono esempi, come i dipendenti funzionari in viaggio di lavoro

appartenenti alla stessa azienda o società che ha appunto in gestione la struttura alberghiera e ricettiva.

Poi persone anche non autosufficienti con una disabilità riconosciuta in base appunto alla legge 104 del 92 relativo accompagnatore, guide turistiche professionali e accompagnatori di gruppo purché nella misura di 1 ogni 25 soggetti paganti l'imposta. L'esenzione è ovviamente subordinata a un'apposita autocertificazione, quindi ci saranno dei moduli appositi in cui dovranno autocertificare questo e che possono essere controllati ovviamente del Comune.

Articolo 6, obblighi tributari, soggetti anzitutto che gestiscono le strutture sono tenuti a informare i propri ospiti, dire che c'è questa tassa di soggiorno.

Poi devono dichiarare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente, distinguendo fra i pernottamenti imponibili e quelli invece esenti.

Anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta devono essere dichiarate e la dichiarazione trasmessa su supporto cartaceo o, meglio, posta elettronica certificata. I gestori dovranno dare i loro estremi identificativi. Per l'omessa incompleta o infedele dichiarazione ci sarà una sanzione amministrativa prevista dalla legge come per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione di questa tassa di soggiorno.

È possibile una riscossione coattiva da parte dell'amministrazione comunale a titolo di imposta con sanzioni e interessi se non vengono versate entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto quanto si deve riscuotere.

Il rimborso delle somme versate e non dovute invece può essere richiesto entro il termine di cinque anni se dovesse esserci qualcosa che hanno versato in più oppure fare una compensazione. Chiaramente il contenzioso andrà a finire, secondo la legge, alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Questo parte dall'1 di aprile, quindi il secondo trimestre di quest'anno, perché appunto bisogna dare comunicazione e informazione agli agenti contabili predisporre il tutto per fare in modo che questo possa partire.

Per quanto riguarda poi le strutture, i costi, almeno la nostra idea è quella di B&B e strutture ricettive a una due stelle, a 1,50 euro a notte, strutture ricettive a tre stelle 2 euro e quelle ricettive a quattro o cinque stelle sono 3 euro.

Questa però sarà fatta successivamente con una delibera di giunta comunale.

Abbiamo messo un preventivo di 13 mila euro in questi nove mesi dell'anno '26, quindi dal primo aprile a fine anno, dai miei conti dovremmo essere nell'anno solare dalle 20 alle 25 mila euro così comunque, come riscossione, però abbiamo messo una cifra così iniziale tanto per capire e vedere un po' come si muove la cosa.

Sindaco Marco GALLI

Grazie.

Se ci sono degli interventi...

Consigliere Maria Luisa MARIANI

Articolo 5, capoverso F, lettera F.

Allora, sono esentati dall'imposta i dipendenti e i funzionari in viaggio di lavoro e appartenenti alla stessa azienda della struttura, cioè, vuol dire che uno del Monasterolo, un dipendente di quello del Monasterolo, giusto? che è in viaggio a Vaprio perché dipendente, non è che qui, nell'andare a vedere, c'è stato un refuso.

Io avrei scusate avrei esentato il dipendente, il funzionario forse se lo può permettere, ma il dipendente che per motivo di lavoro viene a stare a Vaprio da lunedì al venerdì

poi va via il sabato e la domenica, quindi, ha l'interruzione dei famosi cinque giorni, quindi, va a finire che paga dal lunedì al venerdì cinque giorni per tutto il tempo che lavora qui, cioè, mi sembra che questo penalizzi questo povero dipendente che....
È chiara la mia eccezione?

Sindaco Marco GALLI

Però il dipendente è esentato.

L'articolo fa presente l'esenzione.

In questo caso fa riferimento alle catene che non è applicabile in questo momento a Vaprio, però il regolamento è ovviamente generico.

Nel momento in cui il dipendente dello stesso albergo è in viaggio tra varie sedi, nel caso ci fossero delle catene di alberghi, Però il dipendente in sé, di solito non soggiorna.

Consigliere Maria Luisa MARIANI

Il dipendente che fa il muratore e viene qui a lavorare a Vaprio, magari con la nuova scuola in costruzione, che è un'impresa che arriva da Canicattì, scusate, e che a quel muratore, che non è che abbia molte chances su Vaprio, gli fate pagare ... l'eccezione, cioè un'eccezione io ve la butto lì. Pensateci. Poi io ripeto mi sembrava che non era il nostro, questa diciamo questa specifica non era il nostro caso. Ok? Perché noi di catene non ne abbiamo qua. Per cui è stato un copia incolla un po' eccessivo. Al posto di questo avrei messo....

Sindaco Marco GALLI

No beh è un riferimento generico a cosa non possiamo sapere

Consigliere Maria Luisa MARIANI

un'altra eccezione è che, cioè, questa qui non è passata in nessuna commissione questa roba, solo nella nostra.

Sindaco Marco GALLI

Beh, è un'imposta.

Consigliere Maria Luisa MARIANI

che è un'imposta.

Questa era l'unica considerazione che volevo fare proprio perché penso non al turista, penso ad altre condizioni per cui uno per lavoro deve lasciare casa e venire a Vaprio.

Sindaco Marco GALLI

Ci sono degli altri interventi? Prego.

Consigliere Paolo MARGUTTI

Allora, il mio voto sarà un voto contrario perché reputo alla base la scelta di mettere questa tassa un modo come un altro per disincentivare quella che è le attività del turismo sul territorio. È anni che si parla all'interno di questa Sala Consigliere che Vaprio una delle prospettive che deve avere, è una prospettiva di tipo turistico e si cerca in tutti i modi di trovare spazio per creare del turismo che sia del turismo lento piuttosto che di breve raggio e dobbiamo cercare di creare tutte le condizioni per far sì che venga e possa essere attrattivo.

È vero, non sarà l'euro e 50 piuttosto che i 3, però questo ci pone, visto che è stato detto che i comuni con termini hanno questa tassazione, un modo come un altro per distinguerci ed essere magari leggermente più attrattivi di quello che è il contesto che ci sta attorno.

Oltretutto su quello che noi, almeno credo tutti, puntavamo è che il turismo porta persone sul territorio, persone sul territorio vogliono dire risorse che vengono elargite o comunque delle piccole spese che vengono fatte sul territorio e quindi a cascata una catena che si muove all'interno del territorio e come ho detto invece anche se è un piccolo contributo, questo lo vedo come un elemento disincentivante che va contro quello che vuole essere invece lo spirito attrattivo del turismo sul Comune di Vaprio. Oltretutto stiamo parlando di una cifra molto contenuta, 13.000 piuttosto che 25.000. Poco fa nel punto precedente l'assessore Peracchi ha detto che 12.000 euro è un numero contenuto per dare i contributi alle famiglie.

Allora, se da una parte è un numero contenuto, anche questo è numero contenuto che probabilmente possiamo anche provare per alcuni anni, a farcene carico, visto che oltretutto è una risorsa che è destinata a un'attività specifica e quindi non generica.

E non avendo attualmente dei servizi all'altezza perché le grandi città allora ne hanno anche un costo che devono sostenere perché grandi numeri di turisti fanno sì che necessitano anche di strutture che il comune deve adeguare ma visti i nostri numeri noi non abbiamo delle strutture, degli interventi che dobbiamo adeguare per sostenere queste attività e non facciamo neanche delle iniziative dedicate ai turisti.

Quindi lo reputo veramente una scelta che poteva essere evitata e che non condivido assolutamente. Quindi il mio voto sarà contrario.

Assessore Veronica PERACCHI

Volevo solo fare due precisazioni una, Luisa, al punto F è già così, cioè, dipendenti e funzionari in viaggio di lavoro punto, indipendentemente io la interpreto perlomeno così, no no no no ma ti sto dando ragione no. Ti sto dando ragione nel senso che può essere mal interpretato del tipo dipendenti e funzionari in viaggio di lavoro e appartenenti, cioè contemporaneamente che appartengono alla stessa società. Punto F, sempre il punto F. Non "e" nel senso gli stessi, sono o dipendenti e funzionari in viaggio di lavoro, virgola, io lo interpreto così, ma non necessariamente "e".

Sì, però è ambivalente nel senso potrebbe essere interpretato, no io ti dico solo che era stato pensato già così, no Luisa, era per dire che era già stato pensato così perché la tua sensibilità nel dire se uno è in viaggio di lavoro ha bisogno di soggiornare non deve pagare tassa di soggiorno hai ragione, no volevo solo dirti forse non era sufficientemente chiaro ma era già stato pensato così.

Volevo solo dire questo.

Va bene.

Consigliere Maria Luisa MARIANI

È chiaro che il povero dipendente lavoratore muratore che viene qua a fare la nuova scuola è esentato.

Assessore Veronica PERACCHI

Ok, l'importante è che venga esentato.

La seconda cosa non concordo, perdoni Consigliere Margutti, ma sul fatto innanzitutto la tassa di soggiorno ormai prassi consolidata di tutti i luoghi turistici, nel senso che noi cittadini ci siamo abituati a pagare la tassa di soggiorno sperando che appunto venga ben investita.

E l'eccezionalità di Vaprio secondo me non è nel non istituire la tassa di soggiorno ma a questo punto nell'aver un budget che seppur contenuto sono sempre 13 mila euro a questo punto da poter investire in servizi. Non è vero che non si fanno eventi che attraggono turisti non è affatto vero e quest'anno ne è stata la riprova come lo era negli anni passati, i turisti arrivano. È chiaro che è un campo tutto da sviluppare su Vaprio che ha un'enorme potenzialità ma concordo ancora non sufficienti servizi ma se mai iniziamo a studiare il modo per avere un budget dedicato e partire da lì e lavorare affinché gli spunti vengano trovati e i servizi istituiti mai svilupperemo il tutto quindi dissento semplicemente questo.

Sindaco Marco GALLI

Se non ci sono altri interventi, chiudo anch'io con una riflessione nel senso che effettivamente, come diceva l'Assessora Peracchi, la tassa di soggiorno ha questo come obiettivo, cioè il fatto stesso che oggi un soggiornante in qualunque attività ricettiva del territorio transiti e vada oppure scopra solo in parte quella che è l'attività del territorio, la presenza sul territorio dal punto di vista turistico i fondi che entrano vanno proprio in questa direzione, cioè andiamo ad informare che cosa c'è sul territorio, andiamo effettivamente a fare rete con le strutture ricettive, cosa che poteva essere benissimo fatta anche prima ma che ovviamente se viene fatto in questo modo non ha dato i risultati sperati perché molto spesso anche il fattore gratuità non sempre è sinonimo di valorizzazione. In questo caso questi fondi possono veramente diventare quanto meno un inizio in relazione a quello che è una valorizzazione vera di quello che è il patrimonio turistico ma anche culturale presente sul territorio.

Quindi da questo punto di vista va proprio in questa direzione.

Metto ai voti allora al punto 10.

L'istituzione dell'imposta di soggiorno, e approvazione regolamento per la sua disciplina.

Favorevoli? Contrari? Mariani, Penati e Margutti

L'immediata eseguibilità? favorevoli, contrari Mariani, Penati e Margutti.

Grazie, colgo l'occasione per ringraziare anche per l'ultima volta il dottor Bonelli che è sempre stato presente nelle sedute in cui c'erano all'ordine del giorno questioni di bilancio e tipo economico, gli auguro il meglio per la sua prossima avventura e quindi grazie veramente.

Dr. Vincenzo Bonelli

Grazie, grazie, grazie a tutti voi.

Grazie davvero.

27.

Sì.

Era ora di cambiare, sì.

Sindaco Marco GALLI

Buone feste a tutti.

Dr. Vincenzo Bonelli

Una curiosità.

Sono arrivato e c'era lui sindaco e mi ha accolto lui il primo marzo, esatto, primo marzo 99 e vado via che c'è lui vicesindaco.

Quindi grazie, grazie Fabio, grazie a tutti.